

CALENDARIO

Notiziario

Eventi

Le responsabilità del datore di lavoro e dei consulenti alla luce dell'indelegabilità della valutazione dei rischi – Vicenza, 14 giugno 2017, ore 15.00

 Cod. VI26106: Data Evento - 14/06/17

Le responsabilità del datore di lavoro e dei consulenti alla luce dell'indelegabilità della valutazione dei rischi – Vicenza, 14 giugno 2017, ore 15.00

Il d.lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa e la conseguente redazione del relativo documento quale obbligo indelegabile del datore di lavoro.

Il progressivo incremento del livello di approfondimento richiesto dalle norme nella valutazione e gestione della sicurezza in azienda ed il conseguente ricorso a consulenze tecniche sempre più specifiche solleva tuttavia dubbi in merito agli effettivi confini ed eventuali esclusioni di responsabilità del datore di lavoro e del consulente incaricato delle valutazioni dei rischi.

Al fine di approfondire il tema anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l'Area Ambiente, Sicurezza, Legislazione Tecnica di Confindustria Vicenza organizza un seminario gratuito per le aziende associate, che si terrà il giorno mercoledì 14 giugno 2017 dalle ore 15.00 presso Palazzo Bonin Longare (Corso Palladio n. 13 – Vicenza).

L'incontro si aprirà affrontando il tema:

- o "La valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro: orientamenti giurisprudenziali"

a cura dell'Avvocato Marco Grotto (Studio Legale Associato Furin-Grotto)

A seguire interverranno il Dott. Gianni Pipeschi (Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza – Coordinatore del gruppo sicurezza del lavoro) e l'Avvocato Novello Furin (Studio Legale Associato Furin-Grotto) i quali, anche sulla base di recenti sentenze, daranno conto della prospettiva dell'accusa e delle riflessioni della difesa sui seguenti temi:

- o "L'indelegabilità della valutazione dei rischi: significato e portata della prescrizione normativa."
- o "Il ruolo del consulente incaricato dalla valutazione dei rischi: profili di responsabilità ed effetti esimenti per il datore di lavoro."

La partecipazione all'incontro consente il rilascio di crediti formativi (per 2 ore) come aggiornamento per ASPP/RSPP.

Le aziende interessate dovranno comunicare la propria adesione attraverso la compilazione della seguente [SCHEDA DI ADESIONE on-line](#).

CALENDARIO						
< Maggio 2017 >						
Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Legenda: ■ Eventi ■ Scadenze

DOCUMENTI

- Dati statistici ed economici della provincia
- Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR)
- Rapporti con scuola e università
- Rivista Cantieri Vicentini
- Banca dati Tesi di Ricerca

OPPORTUNITÀ

- Sportello Reti di Impresa
- Rassegna Stampa
- Confindustria Sette
- Il Club degli Industriali

LINKS

- Gruppo Giovani Imprenditori
- Organismo paritetico provinciale
- Strutture collegate
- Gazzetta Ufficiale
- Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto



La valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro

Relazione introduttiva

Avv. Marco Grotto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FURIN-GROTTO

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

1. Obbligo di valutare tutti i rischi

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

q) “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività...

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

1. Obbligo di valutare tutti i rischi

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza...

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

1. Obbligo di valutare tutti i rischi

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione... deve essere munito... di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa...

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

1. Obbligo di valutare tutti i rischi

Derivano i rischi:

- dai luoghi di lavoro;
- dall'uso di attrezzature;
- dall'esecuzione di cantieri edili;
- dall'attività di movimentazione dei carichi;
- dall'esposizione ad agenti fisici, a sostanze pericolose, ad agenti patogeni o ad atmosfere esplosive;
- dal possibile contatto con ordigni bellici;
- dallo stress lavoro-correlato;
- dallo stato di gravidanza delle lavoratrici;
- dalle differenze di genere, età o provenienza geografica;
- dalla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro...

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

2. Obbligo di aggiornamento

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico...

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

2. Obbligo di aggiornamento

Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Aspetto 1

Gli obblighi valutativi e di aggiornamento (non delegabili) gravanti sul datore di lavoro

3. Obbligo non delegabile

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28...

Aspetto 2

Gli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro (in generale)

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)... deve... contenere:

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio...

Aspetto 2

Gli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro (in generale)

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

Aspetto 2

Gli obblighi di collaborazione dell'RSPP

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Aspetto 2

Gli obblighi di collaborazione dell'RSPP

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Aspetto 2

Gli obblighi di collaborazione del MC

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

h) “medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto...

Sintesi

Il problema

Dal punto di vista normativo, il datore di lavoro:

- è l'unico soggetto “competente” a provvedere alla valutazione dei rischi – nel senso di esservi funzionalmente deputato –
- è considerato “istituzionalmente” privo di tutte le conoscenze necessarie allo scopo – e dunque lo si assume quale soggetto “incompetente” dal punto di vista tecnico.

Sintesi

Soluzioni?

1. Non si è DL per competenze tecniche, ma per posizione

Al DL non è richiesta né la “competenza” né l’“esperienza” che deve invece possedere il delegato *ex art. 16 TUSL*, né egli è tenuto ad alcuna attività di formazione (come è invece previsto per gli altri “attori della sicurezza”)

Sintesi

Soluzioni?

2. Il DL è un organizzatore:

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Sintesi

Soluzioni?

2. (segue) L'obbligo di valutare i rischi ha un'ineludibile componente organizzativo-precettiva (consistente nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione)

Il dato normativo cerca di coniugare interessi contrapposti:

- da un lato, quello di mantenere l'obbligo di tutela in capo a chi sia istituzionalmente dotato di poteri giuridici e fattuali adeguati a soddisfarlo;
- dall'altro quello che il singolo possa (anzi, debba) acquisire le conoscenze tecniche e di settore che gli mancano presso chi ne è depositario.

Sarebbe disfunzionale che alla valutazione dei rischi provvedesse un soggetto (magari esterno all'azienda) sprovvisto dei poteri gestionali e di spesa necessari per implementarla.

Sintesi

Soluzioni?

3. La valutazione dei rischi non può prescindere da un'approfondita conoscenza dei rischi stessi:

- individuare i rischi significa mettere in relazione determinati contesti (il “pre”) con classi di eventi dannosi che dai quei contesti possono originarsi (il “post”);
- gestire i rischi significa individuare modalità comportamentali (il “come”) che, se rispettate, permettano di contenere il rischio entro limiti residuali accettabili.

Sintesi

Soluzioni?

1. ricorrere al sapere di terzi è l'unico modo per adempiere correttamente all'obbligo precauzionistico (nelle sue componenti valutative ed attuative) gravanti sul DL, pena una colpa per assunzione

???

Sintesi

Soluzioni?

2. il compito (indelegabile) del datore di lavoro consiste non nell'effettuare “in prima persona” la valutazione di tutti i rischi del caso, bensì nel dovere, *ex ante*, di “organizzare” l'attività di valutazione del rischio, avvalendosi di esperti specificamente “selezionati” per le rispettive competenze e mettendo questi ultimi nelle condizioni di poter svolgere l'incarico assegnato (ad esempio, garantendo un pieno accesso ai luoghi produttivi e mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie)

???

Sintesi

Soluzioni?

Già con riferimento al D. Lgs. n. 626/1994 si scrisse:

«l'unica innovazione... interessa l'intrasferibilità dell'obbligo datoriale di procedere alla valutazione dei rischi... ciò evidentemente non significa materiale elaborazione e redazione da parte del datore di lavoro del documento valutativo dei rischi, essendo questa un'incombenza che presuppone il possesso di capacità tecnico-professionali da lui inesigibili. La legge gli richiede soltanto di premunirsi degli strumenti indispensabili per la programmazione degli interventi prevenzionali, scegliendo oculatamente gli esperti e fissando tempi, modi e forme di controllo della loro attività, senza rimettere ad altri l'incarico di assumere l'iniziativa»

(A. CULOTTA, *Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1996, n. 4, p. 961)

Giurisprudenza locale

Trib. Vicenza, sent. 16/2016

«la responsabilità del datore di lavoro non ha carattere oggettivo ed il giudizio di rimproverabilità presuppone necessariamente che la situazione di pericolo fosse agevolmente percepibile o preventivabile (oltre che rimediabile)....

L'assenza di protezione non era mai stata notata, nemmeno dai consulenti esterni incaricati dal datore di lavoro, né segnalata al datore di lavoro...

... è da escludere che il datore di lavoro fosse in grado di rilevare una tale carenza...

Giurisprudenza locale

Trib. Vicenza, sent. 16/2016 (segue)

Un datore di lavoro che, peraltro, aveva da sempre investito risorse in tema di sicurezza, incaricando professionisti con specifiche competenze (sì che sono da escludere anche eventuali profili di *culpa in eligendo*) nella rilevazione di eventuali criticità e che aveva predisposto uno specifico un organigramma di controllo e vigilanza in materia di sicurezza.

Un varco di cui non era possibile rendersi conto prima dell'infortunio e della cui criticità nemmeno soggetti di qualificata professionalità (consulenti, RSPP) si erano resi conto e rispetto al quale non sono emersi elementi che facciano ritenere che l'imputato avesse acquisito o dovesse avere elementi ulteriori e diversi di valutazione... per poterne riscontrare la carenza che rendesse esigibile un adempimento nel senso indicato...»



Indicazioni operative

- 1. “scegliere” chi assume la qualifica di DL (> delega interna *ex* art. 2381 cc) e chi lo coadiuva (quale delegato *ex* art. 16 TUSL oppure quale dirigente per la sicurezza)



Indicazioni operative

2. scegliere bene il consulente (per evitare la *culpa in eligendo*):

- verificare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 32 e 38 per RSPP e MC;
- valutare (tenendone traccia) l'esperienza e la professionalità del consulente esterno tramite, ad esempio:
 - acquisizione del *cv*;
 - analisi della struttura in cui opera (es.: reperibilità in caso di emergenza, disponibilità di professionalità multiple);
 - richiesta di referenze;
 - effettuazione di valutazioni comparative...;



Indicazioni operative

3. contrattualizzare il rapporto > per prevedere, in particolare:

- sopralluoghi (per la verifica degli ambienti di lavoro e dei macchinari);
- controlli del DVR; delle procedure / istruzioni operative; dei libretti di uso e manutenzione delle macchine; delle schede prodotto...;
- reportistica / flussi informativi (> al fine di evitare la *culpa in vigilando*):
 - definizione delle linee di riporto:
 - quando va redatto il *report*; a chi va indirizzato; quali siano i tempi per l'implementazione delle eventuali azioni correttive; quali siano le modalità di successivo controllo...;
 - individuazione di un soggetto destinatario dell'informazione dotato di potere di intervento;
 - eventuali flussi informativi verso l'OdV;



Indicazioni operative

4. esame delle prassi e della loro coerenza rispetto ai documenti valutativi (> limitata “funzione defensionale” delle prassi);
5. flusso informativo dal DL verso l'RSPP / il consulente (es.: segnalazione dell'acquisto di nuove macchine; modifica di procedure / istruzioni operative...);
6. riesame periodico (> al fine di accorgersi di eventuali errori palesi ed al fine di evitare, nuovamente, la *culpa in vigilando*).



Grazie per l'attenzione

Avv. Marco Grotto
www.studiolegalefuringrotto.it